

ANFI - Associazione Nazionale Familiaristi Italiani

NOTA TECNICA ALLEGATA

Oggetto: Osservazioni ANFI sull'incontro dell'8 luglio 2026 presso il Consiglio Nazionale Forense e sulle posizioni emerse in materia di affidamento dei minori, bigenitorialita', mantenimento diretto e tutela nei casi di violenza domestica

Destinatari:

- Al Consiglio Nazionale Forense
- Alle Associazioni forensi partecipanti all'incontro dell'8 luglio 2026
- Agli Organi di informazione

1 • Premessa

L'ANFI - Associazione Nazionale Familiaristi Italiani, associazione forense riconosciuta dal Consiglio Nazionale Forense, prende posizione in merito all'incontro svoltosi a Roma, presso il CNF, in data 8 luglio 2026, avente ad oggetto il confronto tra associazioni forensi familiariste sui disegni di legge parlamentari concernenti, tra l'altro, affidamento condiviso, mantenimento dei figli e allontanamento dei minori dal nucleo familiare.

L'ANFI rileva preliminarmente la gravita' della propria mancata convocazione a un incontro presentato come espressione del confronto tra associazioni familiariste. Tale esclusione non costituisce un dato meramente organizzativo, ma investe direttamente il metodo del confronto istituzionale, la rappresentativita' delle posizioni espresse e la completezza del dibattito pubblico su questioni di primaria rilevanza costituzionale e sociale.

La presente nota offre un contributo tecnico sia sul metodo sia sul merito delle posizioni emerse, nell'interesse di un confronto giuridico serio, inclusivo e documentato.

2 • Il rilievo del metodo: pluralismo, rappresentativita' e correttezza istituzionale

Quando si affrontano temi che incidono sullo statuto della responsabilita' genitoriale, sul diritto del minore alla continuita' affettiva ed educativa e sull'equilibrio tra protezione e relazione familiare, il pluralismo delle voci non e' un elemento decorativo, ma una garanzia di serietà dell'elaborazione.

Un documento elaborato nella sede del Consiglio Nazionale Forense e sottoscritto da piu' associazioni e' inevitabilmente destinato a presentarsi, all'esterno, come presa di posizione autorevole dell'avvocatura familiarista. Proprio per questo, l'esclusione di una associazione forense riconosciuta e specificamente impegnata nel diritto di famiglia indebolisce il valore rappresentativo dell'iniziativa e solleva un problema di correttezza istituzionale.

L'ANFI ribadisce pertanto la richiesta di convocazione di un nuovo tavolo di confronto, aperto a tutte le associazioni forensi riconosciute e competenti in materia, affinché il dibattito possa svolgersi nel rispetto del contraddittorio e della pari dignità associativa.

3 · Il quadro normativo di riferimento: il diritto del minore alla bigenitorialità

L'ordinamento italiano, a partire dalla legge n. 54 del 2006, ha assunto come regola il principio dell'affidamento condiviso, nella prospettiva del diritto del minore a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori. Il riferimento codicistico oggi si rinviene, in particolare, nell'art. 337-ter c.c., che impone di assumere provvedimenti nell'esclusivo interesse morale e materiale della prole, valorizzando il rapporto con entrambi i genitori.

Si tratta di un diritto che appartiene innanzitutto al minore, non ai genitori, e che trova corrispondenza anche nei principi costituzionali e sovranazionali di tutela della persona di minore età e della vita familiare.

La giurisprudenza di legittimità ha ribadito che il regime dell'affidamento condiviso, in quanto orientato alla tutela dell'interesse della prole, deve tendenzialmente comportare, in mancanza di gravi ragioni ostative, una frequentazione paritaria con ciascun genitore, fermo restando che la concreta modulazione va calibrata sul miglior interesse del minore.

4 · Bigenitorialità effettiva e non meramente nominale

Una delle criticità maggiori dell'attuale sistema applicativo è la distanza, non di rado rilevante, tra bigenitorialità proclamata e bigenitorialità concretamente praticata.

In numerosi casi, infatti, l'affidamento condiviso resta solo formale, mentre la vita quotidiana del minore continua a ruotare in modo fortemente prevalente attorno a un solo genitore, con assegnazione all'altro di uno spazio ridotto, intermittente o residuale. Tale assetto può essere talvolta giustificato da specifiche condizioni concrete, ma non può essere trasformato, di fatto, nel paradigma ordinario.

Il tema reale non è la contabilità del tempo, ma l'effettività della responsabilità genitoriale condivisa.

5 · Affidamento paritario: criterio orientativo, non automatismo

Nel dibattito pubblico e giudiziario, l'espressione affidamento paritario viene spesso deformata sino a farne il sinonimo di un meccanismo cieco di ripartizione matematica del tempo. Questa lettura è fuorviante.

In termini tecnici, l'affidamento paritario può essere inteso come criterio orientativo di equilibrio nella presenza genitoriale, non come imposizione indifferenziata di una perfetta sovrapposizione cronologica. Il punto centrale è che la pari dignità genitoriale deve tradursi, ove possibile e salvo gravi ragioni ostative, in una presenza reale di entrambi nella vita del figlio: nella cura, nell'educazione, nell'organizzazione quotidiana, nella scuola, nella salute, nelle decisioni ordinarie e straordinarie.

L'alternativa non e' tra rigido automatismo e assoluta elasticita'. L'alternativa e' tra un sistema che considera normale una forte asimmetria di fatto e un sistema che considera fisiologica, quando possibile, la responsabilita' concretamente condivisa.

6 • Il problema applicativo del genitore prevalente o collocatario

Un nodo centrale riguarda la persistente centralita' pratica della figura del genitore collocatario, o comunque del genitore di fatto prevalente.

Quando la centralita' logistica si trasforma anche in centralita' educativa, relazionale e simbolica, il rischio e' quello di svuotare sostanzialmente il principio di affidamento condiviso. La concentrazione della vita ordinaria del minore presso un solo genitore, se assunta come esito quasi naturale o ordinario del sistema, finisce spesso per relegare l'altro in una posizione secondaria.

L'interesse del minore non coincide automaticamente con la conservazione di un unico baricentro domestico, specie quando entrambi i genitori siano adeguati, presenti e concretamente disponibili.

7 • Mantenimento diretto: una opzione da valutare seriamente, non da escludere ideologicamente

Il mantenimento diretto non coincide con l'assenza di tutela per il genitore economicamente piu' debole, ne' con l'eliminazione indiscriminata di ogni meccanismo perequativo. Esso consiste, piuttosto, nella possibilita' che ciascun genitore provveda direttamente a una parte dei bisogni del figlio, in misura proporzionata alle proprie risorse e ai compiti concretamente assunti, lasciando l'assegno come strumento integrativo o correttivo, ove necessario.

Un simile modello valorizza la corresponsabilita' genitoriale, rende piu' visibile il contributo concreto di ciascun genitore e puo' ridurre, in taluni casi, la contrapposizione tra genitore erogatore e genitore percettore.

L'ANFI non sostiene che tale modello sia sempre applicabile indistintamente. Sostiene pero' che esso non possa essere liquidato in via generale come lesivo del minore o del genitore piu' fragile.

8 • Casa familiare e interesse del minore

La questione della casa familiare richiede particolare cautela. L'interesse del minore puo' certamente coincidere, in molti casi, con la continuita' dell'habitat domestico. Ma non puo' essere elevato a presunzione assoluta e indiscutibile.

Anche qui il criterio guida deve restare l'interesse concreto del minore, non la mera cristallizzazione di modelli tradizionali.

9 • Violenza domestica, abuso e situazioni di rischio

Ogni discorso sull'affidamento condiviso, sulla frequentazione ampia o sull'affidamento paritario deve essere tenuto distinto dai casi nei quali siano presenti violenza domestica, abuso, coercizione,

maltrattamenti o grave pregiudizio per il minore. In queste situazioni, la priorit  assoluta   la protezione effettiva della vittima e del minore.

Non vi   alcuna incompatibilit  logica tra il sostegno a una bigenitorialit  effettiva nelle situazioni fisiologiche e la massima severit  nei casi di violenza o abuso. Al contrario, la chiarezza di questa distinzione   proprio cio' che consente un diritto di famiglia serio, non ideologico e realmente protettivo.

10 · Il contributo della ricerca internazionale

Il dibattito italiano dovrebbe confrontarsi con maggiore sistematicit  con la letteratura internazionale in materia di separazione, sviluppo del minore e organizzazione post-separativa della genitorialit . La ricerca scientifica disponibile evidenzia da tempo l'importanza del coinvolgimento di entrambi i genitori dopo la separazione, pur con la fondamentale avvertenza che il conflitto intergenitoriale non va confuso con la violenza domestica e che la sicurezza del minore resta prioritaria.

Una rassegna recente sottolinea proprio che la comunit  scientifica deve distinguere accuratamente tra conflittualit  intergenitoriale e violenza, e richiama studi nei quali i figli mostrano, in media, esiti di adattamento migliori sul piano psicologico e scolastico quando mantengono una presenza significativa di entrambi i genitori, o un maggiore tempo con il padre, nei contesti in cui non vi siano condizioni di abuso o pericolo.

Queste acquisizioni non autorizzano alcun automatismo. Impongono, pero', di superare letture semplicistiche secondo cui la concentrazione prevalente della vita quotidiana del minore presso un solo genitore sarebbe sempre, o quasi sempre, la soluzione preferibile.

11 · Discrezionalit  giudiziale e bisogno di criteri applicativi piu' chiari

L'ANFI riconosce pienamente il ruolo centrale della discrezionalit  giudiziale nel diritto di famiglia. Tuttavia, la discrezionalit  non puo' operare nel vuoto, ne' tradursi in una riproduzione inconsapevole di prassi consolidate ma non sempre coerenti con i principi dell'ordinamento.

Occorre dunque lavorare a criteri piu' chiari in tema di frequentazione, valorizzazione effettiva dei compiti di cura concretamente assunti da entrambi, netta distinzione tra situazioni fisiologiche e situazioni pregiudizievoli, soluzioni economiche proporzionate e riduzione degli incentivi strutturali al conflitto.

12 · Le richieste dell'ANFI

L'ANFI:

- contesta il metodo seguito nell'incontro dell'8 luglio 2026, dal quale   stata esclusa pur essendo associazione forense riconosciuta e qualificata nella materia;
- contesta nel merito le letture che assimilano l'affidamento paritario a una formula automatica e aritmetica;

- ribadisce che il principio di bigenitorialita' deve trovare attuazione effettiva e non restare una enunciazione solo nominale;
- sostiene la necessita' di distinguere con assoluta nettezza le situazioni ordinarie dai casi di violenza, abuso o grave pregiudizio;
- sollecita un confronto pubblico fondato su norme, giurisprudenza, dati empirici e ricerca internazionale;
- chiede al Consiglio Nazionale Forense la convocazione di un nuovo incontro aperto a tutte le associazioni forensi riconosciute e competenti in materia.

13 · Conclusioni

Il diritto di famiglia, quando tocca il rapporto tra minori e genitori dopo la crisi della coppia, richiede equilibrio, rigore, prudenza e apertura al confronto.

L'ANFI ritiene che il superiore interesse del minore non sia servito ne' dalle esclusioni istituzionali ne' dalle contrapposizioni ideologiche. Esso richiede, al contrario, un dibattito ampio e documentato, nel quale sia possibile coniugare tutela piena contro ogni forma di violenza e abuso, valorizzazione della responsabilita' di entrambi i genitori, effettivita' sostanziale del principio di bigenitorialita' e attenzione ai dati dell'esperienza e della ricerca.

Su queste basi, l'ANFI conferma la propria disponibilita' a partecipare a ogni sede di confronto serio, pluralista e tecnicamente fondato.

14 · Riferimenti essenziali

- Cass. civ., sez. I, n. 26697/2023, sul principio per cui l'affidamento condiviso, in assenza di gravi ragioni ostative, deve tendenzialmente comportare una frequentazione paritaria, sempre nel miglior interesse del minore.
- Approfondimenti su bigenitorialita', prassi giurisprudenziali e violenza domestica, con richiamo al quadro CEDU/GREVIO e alla riforma processuale.
- Rassegna scientifica su shared parenting, conflittualita' intergenitoriale e benessere dei figli, con distinzione tra conflitto e violenza domestica.

Allegato A · Tabella di sintesi

Tesi contestata	Osservazione ANFI
L'affidamento paritario riduce la bigenitorialita' a un calcolo aritmetico di giorni e notti.	L'ANFI ritiene che il punto non sia la matematizzazione del tempo, ma l'effettivita' della responsabilita' genitoriale condivisa. La presenza equilibrata

Tesi contestata	Osservazione ANFI
	costituisce un criterio orientativo, non un automatismo cieco.
Il superamento del genitore collocatario comprometterebbe la tutela del minore.	La centralita' di un solo genitore non puo' diventare il modello implicito ordinario. In presenza di due genitori adeguati, va verificata seriamente la possibilita' di un assetto piu' equilibrato e coerente con la bigenitorialita'.
Il mantenimento diretto sarebbe in se' discriminatorio e contrario all'interesse del minore.	Il mantenimento diretto, se proporzionato alle risorse e ai compiti concretamente assunti, puo' rafforzare corresponsabilita', trasparenza e assunzione diretta dei bisogni del figlio. Non puo' essere escluso in via ideologica.
Il richiamo alla bigenitorialita' rischierebbe di indebolire la tutela contro la violenza domestica.	L'ANFI distingue con assoluta nettezza tra situazioni fisiologiche e situazioni patologiche. Nei casi di violenza, abuso o grave pregiudizio, la priorita' e' la protezione effettiva del minore e della vittima.
La casa familiare dovrebbe restare sempre il baricentro esclusivo dell'interesse del minore.	La continuita' dell'habitat puo' essere rilevante, ma non costituisce una presunzione assoluta. Il criterio guida resta l'interesse concreto del minore nel singolo caso.
Le proposte orientate alla maggiore presenza di entrambi i genitori sarebbero prive di basi serie.	La giurisprudenza di legittimita' e la ricerca internazionale richiamano l'esigenza di una relazione effettiva con entrambi i genitori, distinguendo il conflitto dalla violenza e mantenendo centrale il miglior interesse del minore.

Avv. Carlo Ioppoli

Presidente ANFI - Associazione Nazionale Familiaristi Italiani

Pec:carloiooppoli@ordineavvocatiroma.org